

RICORSO N. 7885

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 13/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, Dr. Vittorio Ragonesi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

ELISA GAGLIARDI MANGILLI

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

In fatto ed in diritto

Elisa Gagliardi Mangilli ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso il provvedimento di inammissibilità dell'opposizione da essa proposta avverso la domanda di registrazione n.302019000031252 depositata dalla Distillerie f.lli Caffo avente ad oggetto il marchio "Mangilli" con sovrapposto uno stemma in quanto essa opponente non aveva depositato nei termini l'atto di nomina del mandatario.

Con l'unico motivo di ricorso, illustrato con memoria, la ricorrente deduce che il mancato rispetto del termine costituisce una mera irregolarità e che, comunque, prima di emettere il provvedimento, l'ufficio avrebbe dovuto sentire essa richiedente.

Deduce inoltre l'irregolarità del provvedimento per l'omessa indicazione del termine per proporre ricorso alla commissione.

Il motivo è infondato.

L'articolo 176, comma 2 lett. c bis c.p.i. dispone quanto segue “

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, è ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilità
omissis

c bis) se è stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se è formulata riserva, l'atto di



nomina è depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione."

Trattasi con ogni evidenza di disposizioni di carattere tassativo .

La mancata indicazione del mandatario nell'atto di opposizione comporta automaticamente l'inammissibilità dello stesso mentre, nel caso di riserva per tale incombente, l'indicazione deve avvenire nel termine perentorio di due mesi.

Come è noto l'inosservanza di un termine perentorio determina l'inammissibilità dell'atto.

In una fattispecie di tal genere non si tratta certamente di una mera irregolarità , cui fa riferimento l'art 173 ,comma 3, c.p.i , in relazione alla quale l'Ufficio può avanzare, in caso di un mandato, un rilievo da sottoporre al richiedente cui questi deve adempiere sotto pena del rigetto della domanda o dell'istanza.

Le disposizioni dell'art 176 ,comma 2, c.p.i dianzi citate comportano in caso di loro inosservanza l'immediato effetto della inammissibilità dell'atto della parte senza che a ciò sia possibile in alcun modo ovviare onde nessun rilievo deve in tal caso essere sottoposto dall'Ufficio alla parte richiedente o opponente come nel caso di specie.

Quanto poi alla mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale cui fare ricorso, trattasi di mera irregolarità che non inficia la validità del provvedimento anche in ragione del fatto che quest'ultimo è stato tempestivamente impugnato dalla parte.

Il ricorso va dunque respinto.


PQM



Rigetta il ricorso

Roma 5.7.21

Il Presidente est.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President mentioned in the text above.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 6 luglio 2021

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary mentioned in the text above.